



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Lettera Circolare
Prot. n. DCPST/A4/RS/ 2500

Roma, 6.7.07

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto del Ministro - SEDE
- Dipartimento P.S.
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale - SEDE

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.E.R.M.
Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Al Ministero dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima e Interna
Viale dell'Arte, 18 - 00144 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulpiano, 13 - 00193 ROMA

Alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo
Alle Questure - LORO SEDI

A tutte le Regioni per il tramite delle
Prefetture - U.T.G. Capoluoghi di Regione

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
- LORO SEDI

Al Commissario dello Stato nella Regione Sicilia PALERMO
Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda CAGLIARI
Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia TRIESTE
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta AOSTA
Al Commissario del Governo per la Provincia di BOLZANO
Al Commissario del Governo per la Provincia di TRENTO

Oggetto: Informazioni alla popolazione sulle misure di sicurezza.

[Handwritten signatures and initials]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Per le esigenze di uniformità ed efficacia dell'azione amministrativa e a prescindere dal trasferimento alle Regioni delle funzioni ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998, si ritiene opportuna una attenta rilettura di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti ed informazioni sulla misure di sicurezza alla popolazione interessata.

Al riguardo, si rammenta che con DPCM 16 febbraio 2007 (in Supplemento Ordinario n.58 alla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2007) sono state emanate le "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale"

La Regione deve provvedere affinché il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. siano accessibili alla popolazione interessata.

Il gestore può chiedere alla Regione di non diffondere le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi, la Regione mette a disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 9.

Per quanto sopra, in occasione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 21 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., sia per la fase NOF che per la fase PTC (cfr. lettera circolare DCPST/A4/RS/200 del 17 gennaio 2007), codeste Direzioni avranno cura di richiamare al gestore l'obbligo di trasmettere alla Regione una copia del rapporto di sicurezza ai fini dell'accessibilità al pubblico e di predisporre una versione dello stesso rapporto, priva delle informazioni riservate, qualora volesse avvalersi dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 22, comma 2.

In ogni caso, il rapporto di sicurezza deve contenere l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonché le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Il Comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., deve portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui all'allegato V dello stesso decreto legislativo.

Tale scheda – e, in particolare, la sezione 9 (Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento) – costituisce, insieme ai dati da fornire se lo stabilimento risulta interessato da possibili effetti domino, sia la fonte informativa per la redazione del piano di emergenza esterno, sia la base di riferimento per l'elaborazione di corretti strumenti urbanistici.

Per quanto riguarda il predetto allegato V, si evidenziano gli aspetti strettamente connessi tra l'informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini (ad opera dei Comuni) e per i lavoratori (a cura dei Gestori) e l'attività di sperimentazione dei piani di emergenza esterni da effettuarsi, secondo quanto stabilito dal comma 6 bis dell'art. 20 del D. Lgs. 334/99, anche per gli stabilimenti non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza.

Al fine di favorire l'esercizio di un pubblico diritto, i Comitati Tecnici Regionali – ai quali spetta l'espletamento dell'istruttoria tecnica di cui all'art.21 del D.Lgs.334/99 e tutta l'attività da essa derivante - continueranno a richiedere ai Sindaci, anche in ragione della loro rappresentanza presso gli stessi Comitati, di provvedere all'informazione della popolazione sulle misure di sicurezza (cfr. lettera circolare DCPST/A4/RS/1900 del 15 maggio 2006) e all'attuazione di quanto previsto in materia di consultazione della popolazione (cfr. art. 23 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i e lettera circolare DCPST/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

L'accessibilità al pubblico del rapporto di sicurezza secondo le forme disciplinate dalla Regione territorialmente competente, la campagna informativa da attuare, a cura del Sindaco, nei confronti della popolazione potenzialmente coinvolta in un incidente rilevante e l'informazione, a cura del Prefetto, sulla pianificazione dell'emergenza esterna (art. 20, comma 4), renderanno possibile l'esercizio di diritti espressamente riconosciuti dalla normativa nazionale emanata per il recepimento di direttive comunitarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott.ssa Anna M. d'ASCENZO)